

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Nella seduta del 15/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 11 dicembre 2007 un contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto, da rimborsare in 120 rate mensili mediante la cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 99 rate senza ottenere il totale rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Proposto reclamo con esito insoddisfacente il ricorrente chiede all'ABF il rimborso di complessivi € 959,85 a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione ed assicurative, maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, al netto dell'abbuono delle somme di € 22,85 e di € 145,32 già riconosciute in sede di conteggio estintivo, oltre la corresponsione degli interessi legali dal momento dell'estinzione al momento del rimborso. L'intermediario resistente afferma che le commissioni bancarie non sono rimborsabili in quanto attinenti alla fase istruttoria e pertanto *up front*, e sottolinea inoltre che la Banca erogatrice ha già comunque ristorato il cliente in sede di estinzione del finanziamento per l'importo di € 22,85; in relazione alle commissioni di intermediazione precisa che il contratto "specifica ampiamente e dettagliatamente la natura *up front*" delle stesse riguardando "le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del finanziamento per tutte le attività preliminari e conclusive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto" e di avere in ogni caso riconosciuto al



cliente, ancorché non dovuto contrattualmente, al fine “di uniformità di trattamento della clientela”, stante una modifica delle clausole incluse nei nuovi contratti, il rimborso di € 145,32; quanto agli oneri assicurativi, eccepisce preliminarmente di non essere legittimato passivo. Chiede pertanto il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e di intermediazione nonché degli oneri assicurativi corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In base alla documentazione prodotta, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.; disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (Collegio di Coordinamento 5304/2013) e rilevato che gli oneri assicurativi sono sempre da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata; considerato che l'intermediario resistente non ha applicato suddetti criteri in sede di estinzione anticipata; ritenuto che nel caso in esame in applicazione di tali criteri e tenuto conto dei rimborsi già riconosciuti si ottiene l'importo di € 989,85, che non coincide con la somma richiesta, calcolato come da tabella:

rate pagate	99	rate residue	21	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				750,78	131,39	22,85	108,54
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.815,20	492,66	145,32	347,34
<i>Premi assicurativi</i>				3.051,29	533,98		533,98
Totale							989,85

Considerato che la somma risulta superiore a quella complessivamente richiesta dalla parte ricorrente e che l'ABF non può riconoscere tale importo in osservanza del principio della domanda. Rilevato infine che in base al costante orientamento dell'ABF la natura restitutoria e non risarcitoria dei rimborsi implica che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 959,85, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA